

Ministero della Salute

CIRCOLARE

Smaltimento scorte di detersivi con etichettatura abrogata in seguito all'entrata in vigore del Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, relativo ai detersivi.

Ai presidenti delle regioni
a statuto ordinario e speciale

Ai presidenti delle province autonome
di Trento e Bolzano

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 e successive modificazioni recante attuazione della direttiva 1999/45/CE e della direttiva 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio, all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto Ministeriale 20 aprile 1988, n. 162, recante regolamentazione dei prodotti coadiuvanti del lavaggio;

Visto il D.P.R. 5 aprile 1989, n. 250 recante il regolamento di esecuzione della legge 26 aprile 1983, n. 136 concernente la biodegradabilità dei detersivi sintetici;

Visto il Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, relativo ai detersivi;

Considerata la necessità di dare attuazione alle disposizioni introdotte dal Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004;

dispone che:

1. A partire dall'8 ottobre 2005, data di entrata in vigore del Regolamento n. 648/2004/CE, sono concessi sei mesi per lo smaltimento delle scorte dei preparati presenti nel magazzino del produttore, purché conformi alla previgente normativa.
2. A partire dall'8 ottobre 2005, data di entrata in vigore del Regolamento n. 648/2004/CE, i prodotti che si trovano nel circuito commerciale di distribuzione, possono rimanere in commercio fino al termine delle scorte.

Il Ministro Storage